

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE, GENCO, SPASARI e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1967

Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, uno degli obiettivi fondamentali della programmazione economica nazionale è rappresentato dal perseguimento di una efficace politica di industrializzazione del Mezzogiorno.

Ciò comporta la necessità di aggiornare continuamente gli strumenti e le procedure necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo, in relazione alle esigenze che via via sono poste dall'evoluzione della situazione economica e industriale dei territori meridionali e dalle esperienze che l'azione pubblica in corso evidenzia.

L'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, redatti dagli appositi Consorzi formati nella quasi totalità da enti locali, producono gli stessi effetti giuridici dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Conseguentemente, i piani dei Consorzi contengono le direttive, alle quali debbono attenersi i comuni nella predisposizione dei rispettivi piani regolatori.

Senonchè, nella pratica attuazione della normativa relativa ai piani regolatori si è manifestata l'opportunità di accelerare l'at-

tuazione dei piani stessi, al fine di dare ai Consorzi e alle altre Amministrazioni pubbliche interessate la possibilità di far fronte, con maggiore tempestività, alla realizzazione delle opere e di tutte quelle attività previste dalla legge per facilitare l'insediamento delle iniziative industriali nei comprensori consortili.

Tale obiettivo può essere più facilmente e rapidamente raggiunto attribuendo agli agglomerati indicati dal piano territoriale di cui trattasi, valore di piano particolareggiato di esecuzione a tutti gli effetti di legge: il che accelera notevolmente le procedure espropriative e la realizzazione di tutte le opere necessarie per l'attrezzatura degli agglomerati medesimi (art. 1).

È anche previsto che le opere e gli impianti industriali, necessari per assicurare la funzionalità degli agglomerati, siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, al fine di rendere più rapida la loro attuazione.

Ovviamente, la attribuzione del valore di piano particolareggiato di esecuzione comporta la necessità di garantire ai privati interessati la possibilità di presentare le opposizioni nelle forme e nei modi previsti dalla legge. E ciò, nel quadro di quel comples-

so di garanzie che la Costituzione della Repubblica assicura a tutti i cittadini.

Evidentemente, con il decreto di approvazione del piano regolatore delle aree e nuclei di sviluppo industriale sono decise le opposizioni degli interessati nei confronti dei piani particolareggiati, introducendo una procedura contestuale che accelera notevolmente l'iter burocratico che debbono percorrere tali piani (art. 2).

Una lacuna particolarmente grave che si è verificata nella prima fase di attuazione dei piani territoriali delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, è rappresentata dal fatto che non sempre le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici hanno provveduto con la necessaria tempestività, alla realizzazione delle opere di loro competenza previste dal piano regolatore.

Per superare tale difficoltà, il disegno di legge prevede che le opere e gli impianti indicati dai piani regolatori debbano essere realizzati nell'ambito delle rispettive competenze dalle Amministrazioni dello Stato, dalla

Cassa per il Mezzogiorno, dai Consorzi industriali e da tutti gli altri Enti pubblici istituzionalmente competenti, sulla base dei criteri e delle priorità fissati dal piano di coordinamento per il Mezzogiorno.

In tal modo, tutta l'attività dei Consorzi industriali risulta organicamente inquadrata nel piano di coordinamento del Mezzogiorno e, quindi, nel più vasto contesto della programmazione economica nazionale, di cui tale piano rappresenta uno degli strumenti di attuazione.

Il fatto poi che i piani di coordinamento anzidetti siano approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica rappresenta un'ulteriore garanzia di uniformità di indirizzo con i fini, gli obiettivi e le politiche che con la programmazione economica si intende perseguire nelle regioni meridionali.

Per questo motivo è stato predisposto l'unito disegno di legge con l'auspicio che il Parlamento voglia accordare la necessaria approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'ambito dei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sono previsti appositi agglomerati costituiti dalle zone destinate specificatamente alla localizzazione degli insediamenti industriali, nonché le opere e gli impianti necessari per assicurare la funzionalità degli agglomerati medesimi.

Negli agglomerati debbono essere indicati:

- a) le reti stradali principali e secondarie;
- b) gli allacciamenti ferroviari;
- c) le aree destinate alle opere, agli impianti ed ai servizi di interesse pubblico;
- d) le aree da utilizzare per gli insediamenti industriali secondo la tipologia prevista dal piano;
- e) le aree di riserva destinate a soddisfare prevedibili esigenze future;
- f) le zone verdi di rispetto relativo e assoluto;
- g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare e da vincolare.

I piani regolatori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione per la parte relativa agli agglomerati di cui al primo comma equivalgono, a tutti gli effetti, a piano particolareggiato di esecuzione e sono corredati dalla relazione illustrativa, dalle norme di attuazione e dal piano finanziario.

Le opere e gli impianti industriali di cui al primo comma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, nu-

mero 555, nei confronti del progetto del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, possono essere presentate, limitatamente alle previsioni degli agglomerati, opposizioni da parte dei proprietari interessati entro il termine di 15 giorni stabilito dal suddetto articolo 8.

Con lo stesso decreto di approvazione del piano regolatore sono decise le opposizioni ed è fissato il termine, non superiore comunque a 15 anni, entro il quale i piani particolareggiati degli agglomerati debbono essere attuati.

Art. 3.

Le opere e gli impianti previsti dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione sono realizzati dalle Amministrazioni dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e dagli altri Enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base dei criteri, delle priorità e delle modalità dei piani di coordinamento del Mezzogiorno, previsti all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, numero 717.